

## **CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE 4^**

### **D E C I S I O N E n. 238/2004**

Sul ricorso in appello N.R.G. 60/2003 proposto dal Ministero dell'interno e dal Prefetto di (...), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale domiciliario in Roma,

### **CONTRO**

(...), rappresentato e difeso dagli avvocati (...) e (...) ed elettivamente domiciliato in Roma; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (...) 19 settembre 2002 n. 1282;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica Udienza del 17 ottobre 2003 il Consigliere (...); udito l'Avvocato dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

### **FATTO**

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal sig. (...) avverso il decreto in data 12.12.2000 col quale il Prefetto ha vietato all'interessato di detenere armi, munizioni e materiali esplosivi.

Con nota 8.3.1994 il sig. (...) aveva significato al Comando Stazione C.C. di detenere un fucile di sua proprietà nell'ovile da lui condotto (...).

Nel novembre dell'anno 2000 il figlio dell'appellato, vigilando sul gregge di proprietà, si impossessava del fucile e lo utilizzava al dichiarato fine di mettere in fuga un branco di cani randagi, causando però il ferimento di persona ivi presente.

Per conseguenza l'Amministrazione, ritenendo nella fattispecie provata la negligente custodia dell'arma da parte del proprietario, comminava la sanzione interdittiva, poi annullata dal Tribunale per difetto di motivazione.

Con il ricorso all'esame la sentenza in questione è impugnata dall'Amministrazione che ne chiede l'integrale riforma.

Si è costituito l'appellato il quale, contestando analiticamente in fatto ed in diritto le deduzioni dell'Amministrazione, insiste per il rigetto del ricorso.

All'Udienza del 17 ottobre 2003 l'appello è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

L'appello va accolto.

Con il primo mezzo deduce l'Amministrazione che lo stato di necessità che indusse il figlio del (...) all'uso del fucile - pur potendo costituire esimente sotto il profilo penalistico per quanto attiene alle responsabilità personali dello stesso - non incide in alcun modo sulla valutazione relativa alla diligente custodia dell'arma da parte del proprietario, in quanto proprio la possibilità di accedere con facilità e prontezza all'arma stessa comprova la circostanza che questa era detenuta senza alcuna cautela.

Il mezzo è fondato.

Nella presente controversia viene in rilievo l'interpretazione dell'art. 39 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato col R.D. 18.6.1931 n. 773, secondo il quale che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ancorché regolarmente denunciate, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Al riguardo è da premettere che la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi non corrisponde ad un diritto il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, bensì ad un interesse reputato senz'altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell'abuso di questa stessa facoltà, interesse che non è dunque sufficiente a compensare rischi di sorta per l'incolumità pubblica.

Da quanto sopra, ad avviso del Collegio, consegue che – costituendo la detenzione ed il maneggio di armi attività di per sé oggettivamente pericolose – la negligente custodia delle stesse rappresenta senz'altro presupposto specifico atto ad integrare la fattispecie generale dell'abuso.

In altri termini, l'abuso dell'arma non comporta necessariamente condotte commissive ma è suscettibile di concretizzarsi anche mediante comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quei pregnanti oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone – proprio a tutela generale della pubblica sicurezza – a chi detenga armi o esplosivi.

Tanto chiarito, deve altresì evidenziarsi che la norma di riferimento – affidando alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica - intesta all'Amministrazione un potere di valutazione eminentemente discrezionale da esercitarsi appunto con prevalente riguardo all'interesse pubblico all'incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall'eventuale uso delle armi, in relazione alla condotta e all'affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse.

Quello di cui qui si discute è, dunque, un provvedimento fondato su apprezzamenti di pieno merito e perciò insindacabile in sede di legittimità se non sotto profili estrinseci (illogicità, travisamento o carenza di motivazione).

A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso in esame, a giudizio del Collegio, non può ritenersi che il provvedimento prefettizio impugnato sia affetto da carente motivazione, dovendosi innanzi tutto rilevare che la parte motiva dello stesso è integrata per *relationem* dalle considerazioni contenute nella proposta all'uopo formulata dal Questore.

Tanto premesso, dall'esame degli atti si deve concludere che in primo luogo lato il sig. (...) aveva collocato il fucile non nella sede denunciata all'Arma dei Carabinieri ma in un luogo comunque differente.

Risulta inoltre, pacificamente, che l'arma era meramente occultata, senza le ulteriori e necessarie cautele, il che ha consentito al figlio dell'interessato di prenderla ed utilizzarla senza difficoltà.

Trattasi, come si vede, di elementi di fatto il cui riscontro da parte dell'Autorità procedente, evidenziando l'omissione di ogni benché minima diligenza nella custodia posta in essere dall'interessato, appare ampiamente sufficiente – come dedotto dall'Amministrazione appellante - a supportare il provvedimento interdittivo, tenuto conto, come si è detto, del ristretto ambito di sindacabilità dello stesso in questa sede di legittimità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va perciò accolto.

Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/01/2004